

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 39**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ROBERTO AVOGADRO

procedimento civile pendente presso il Tribunale di Savona

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1999

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Roberto Avogadro, con lettera pervenuta in data 21 luglio 1998, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.

Il parlamentare è stato citato in giudizio dal dottor Alberto Landolfi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, titolare delle indagini sull'attività svolta dal partito della Lega Nord tra il 1996 ed il 1997, per aver espresso alcune considerazioni critiche nei confronti dell'azione del suddetto magistrato, che sono state pubblicate nell'articolo di stampa dal titolo «Attentato Rai interpellanza di Avogadro», apparso sul quotidiano «La Stampa» del 28 novembre 1996. Nel suddetto articolo compaiono alcune frasi contenute nell'interrogazione parlamentare presentata dal senatore Avogadro il 2 settembre 1996, nelle quali si sottolinea la perplessità sulla retta conduzione delle indagini penali concernenti il militante della Lega Nord Antonio Tassistro, coinvolto nella vicenda relativa al sabotaggio di ripetitori RAI.

Il dottor Landolfi che, suppur mai menzionato espressamente, si è riconosciuto nei giudizi espressi dal senatore Avogadro, si è doluto inoltre per il testo di un comunicato stampa, in data 23 ottobre 1997, sulle cosiddette «elezioni padane» indette per il 26 ottobre successivo, firmato dal senatore Avogadro, comunicato che ha ispirato due articoli apparsi sui quotidiani «Il Secolo XIX» e «La Stampa» pubblicati entrambi il 24 ottobre 1997. Nell'articolo apparso sul

«Secolo XIX» sono riferite affermazioni del senatore Avogadro estremamente critiche nei confronti del magistrato che avrebbe aperto un'inchiesta sulle elezioni padane con l'ipotesi di attentato alla Costituzione, sottolineandosi che in tali iniziative si segnala sempre l'opera di qualche «sedicente primo della classe che vuole sfoggiare le sue piume da pavone e acquisire meriti». Nell'articolo apparso su «La Stampa» si riportano le medesime dichiarazioni del senatore Avogadro.

Il dottor Landolfi si è in particolare ritenuto leso nell'onore anche in relazione ad una nota apposta ai piedi del comunicato stampa, nella quale si legge: «Nell'eventuale articolo relativo a questo comunicato stampa, si invitano le redazioni ad usare a corredo una foto del Sostituto Procuratore che risulta non sopportare articoli in cui si parla di sue iniziative corredate da altre foto. Siate comprensivi...».

L'atto di citazione del dottor Landolfi fa riferimento altresì ad un articolo apparso sul quotidiano «La Padania» in data 23 ottobre 1997, il cui autore si qualifica con la sigla «P.Sn.», nel quale si usano espressioni ritenute dal medesimo magistrato gravemente offensive nei suoi confronti, riferentisi all'azione giudiziaria da lui svolta in ordine a fatti posti in essere da esponenti della Lega Nord.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 3 novembre 1998, del 4 e 9 febbraio, del 9 e 25 marzo 1999. Nel corso della seduta del 3 novembre 1998 è stato ascoltato il senatore Avogadro, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Per quanto riguarda l'interrogazione presentata dal senatore Avogadro in data 2 settembre 1996 (punto 2 dell'atto di citazione, che peraltro espressamente la esclude dalle proprie richieste), e l'articolo pubblicato dal quotidiano «La Stampa» in data 28 novembre 1996 (punto 3 dell'atto di citazione), deve essere esclusa la sindacabilità di quanto in essi contenuto o ripreso, trattandosi con evidenza di atti di sindacato ispettivo rientranti a pieno titolo nei poteri-doveri del parlamentare.

In merito all'articolo apparso sul quotidiano «La Padania» in data 23 ottobre 1997 (punto 5 dell'atto di citazione), l'autore si qualifica con la sigla «P.Sn.». Il senatore Avogadro ha recisamente dichiarato di non esserne nè l'estensore nè l'ispiratore, e non vi è alcun elemento per attribuirglielo: ne consegue che non vi è luogo a pronunciarsi su tale punto.

Per quanto concerne, infine, il comunicato stampa in data 23 ottobre 1997 (che ha dato origine agli articoli apparsi il giorno successivo sui quotidiani «Il Secolo XIX» e «La Stampa»), e la pedissequa «Nota per le redazioni» (punti 5 e 7 dell'atto di citazione), entrambi pacificamente provenienti dal senatore Avogadro, si deve invece escludere la riconducibilità dei medesimi all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pur non potendosi circoscrivere tale nozione agli atti tipici del deputato o del senatore, la sua corretta estensione ricomprende bensì «anche quanto di “tali atti” sia presupposto o conseguenza» (secondo il disposto della sentenza della Corte Costituzionale in data 18 luglio 1998, n. 289), ma non può andare al di là delle attività strettamente funzionali ai medesimi, e in particolare «non si può ricondurvi l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, comma 1, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale».

In particolare – e con specifico riguardo alla situazione in esame – la norma costitu-

zionale non ricopre anche le dichiarazioni, gli scritti, le interviste o altre manifestazioni simili, che sono espressione di attività personale o politica, ma non parlamentare. E tale enunciato si attaglia palesemente al caso in questione, poichè è innegabile che negli scritti di cui si tratta il senatore Avogadro prosegue la polemica, di sapore prettamente politico e partitico contro le azioni giudiziarie intraprese dal magistrato nei confronti «degli zotici ed inermi padani, per salire agli onori delle cronache ed acquisire meriti nei ministeri romani».

È possibile sostenere che l'uso di tali espressioni costituisca esercizio del diritto di critica: ma tale interrogativo deve essere affidato alla magistratura ordinaria, e non può essere affrontato da questa Giunta, cui compete unicamente il valutare se si versi nella situazione contemplata dalla norma costituzionale. Nè l'interrogazione presentata dal senatore Avogadro oltre un anno prima vale a far considerare gli scritti in questione come stretto «presupposto» o «conseguenza» dei medesimi, essendo diverso l'oggetto, ampio il distacco temporale, e non avendo gli scritti alcun carattere divulgativo o esplicativo o comunque funzionale all'atto parlamentare.

Per i motivi suillustrati la Giunta propone pertanto di dichiarare che:

a) le affermazioni del senatore Roberto Avogadro, contenute nell'articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» il 28 novembre 1996, dal titolo «Attentato Rai interpellanza di Avogadro», concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

b) le affermazioni del senatore Roberto Avogadro contenute nel comunicato stampa «Elezioni Padane di domenica 26 ottobre», recante la data 23 ottobre 1997, non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

c) le affermazioni del senatore Roberto Avogadro, relative alla nota al comunicato stampa del 23 ottobre 1997 non concernono opinioni espresse da un membro del Parla-

mento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*